

Strutture societarie

DA COPENHAGEN OLTRE AI PIATTI ANCHE LE HOLDING

Il nuovo regime fiscale delle holding danesi a seguito della riforma entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno. Vantaggi e limiti dello strumento societario nella pianificazione fiscale internazionale



Mogens Lykketoft, Ministro delle Finanze danese

di Stefano Marchese

Con la legge 18 dicembre 1998, in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, il Parlamento danese ha posto in essere una sostanziale riforma del regime fiscale delle società *holding*, al fine di migliorare la competitività del Paese sul piano della fiscalità internazionale¹.

Si noti che la riforma è stata posta in essere nel rispetto del Codice di Condotta sulla tassazione delle imprese in Europa, come confermato da una dichiarazione congiunta del Ministro delle Finanze danese e del Commissario europeo Mario Monti.

L'esenzione dei dividendi

Secondo la legislazione fiscale danese, in generale i dividendi pagati da una società sussidiaria estera ad una società danese sono soggetti all'imposta sul reddito delle società, oggi all'aliquota del 32%, su un ammontare pari a due terzi degli stessi.

La novella normativa prevede tuttavia un ampio privilegio di affiliazione, secondo il quale i dividendi ricevuti da una *holding* danese sono esenti da imposta sul reddito delle società a condizione:

- che la *holding* detenga almeno il 25% del capitale sociale della società partecipata;
- che tale possesso sia ininterrotto per almeno un anno con riferimento alla data di chiusura

dell'esercizio nel quale è avvenuta la distribuzione dei dividendi;

- che la società sussidiaria non sia soggetta ad un regime fiscale privilegiato (normalmente si intende per regime fiscale privilegiato quello in cui la società sussidiaria è assoggettata ad imposta sul reddito con una aliquota inferiore al 24%²);
- che l'attività della sussidiaria non abbia natura meramente finanziaria³.

L'esenzione delle plusvalenze

Inoltre, la società danese è esente dall'imposta sul reddito sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni, a condizione che:

- la partecipazione sia detenuta per almeno tre anni;
- la società sussidiaria non sia soggetta ad un regime fiscale privilegiato, come sopra illustrato;
- la società *holding* non svolga in via prevalente l'attività di compravendita (*trading*) di azioni;
- l'attività della sussidiaria non abbia natura meramente finanziaria.

Ai fini della verifica del requisito del possesso triennale della partecipazione, la legislazione ha cura di precisare che le azioni sottoscritte in sede di aumento di capitale sociale per effetto dell'esercizio del diritto di opzione si considerano, come se fossero acquisite alla data di acqui-

sizione dell'originario pacchetto azionario. In altri termini, si fa retroagire il possesso delle azioni sottoscritte in sede di aumento del capitale sociale alla data in cui avvenne l'acquisizione della partecipazione.

Tale regola opera a condizione che il prezzo di collocamento delle nuove azioni sia inferiore al loro valore di mercato; in difetto, dette azioni saranno considerate, ai fini fiscali, come acquisite alla data della loro effettiva sottoscrizione.

Sotto altro profilo, va sottolineato che le plusvalenze derivanti dalla cessione, da parte di società non residenti, di partecipazioni in società *holding* danesi, così come quelle derivanti dalla liquidazione di queste ultime, non sono soggette a tassazione in Danimarca.

Ritenute alla fonte

Secondo i principi generali della legislazione fiscale danese, i dividendi pagati ad azionisti esteri sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 25%.

Tuttavia, la distribuzione di dividendi da parte di società *holding* danesi non è soggetta a ritenuta alla fonte (c.d. "ritenuta in uscita"), a condizione:

- che l'azionista estero non residente sia una società che possieda almeno il 25% del capitale sociale della *holding* danese per un periodo consecutivo di un anno alla data di chiusura dell'esercizio sociale in cui i dividendi sono distribuiti;
- che la società *holding* danese rientri nella definizione prevista dalla c.d. Direttiva Madre - Figlia, e cioè sia costituita in forma di A/S (*aktieselskab*), corrispondente alla nostra società per azioni, o ApS (*anpartsselskab*), equivalente alla nostra società a responsabilità limitata, o ancora che abbia la forma di società di paesi Ue cui si applica la direttiva e che sia residente, a fini fiscali, in Danimarca, per avere in tale paese il suo luogo di direzione effettiva.

Si noti che è irrilevante il luogo di residenza dell'azionista della *holding*: esso cioè può essere residente ai fini fiscali sia in paesi dell'Unione europea, sia in paesi terzi; parimenti, è altresì irrilevante il regime fiscale cui esso è soggetto.

In mancanza di tali requisiti, come si è detto, i dividendi sono soggetti ad una ritenuta alla fonte del 25%, ridu-

cibile sulla base di specifiche disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.

A tal fine si rammenta che la Danimarca ha una vasta rete di trattati (ad oggi settantacinque), in cui sono previste ritenute fiscali sui dividendi in alcuni casi particolarmente vantaggiose.

La prassi professionale ha già individuato, quale modello classico di *treaty shopping*, l'utilizzo di una *holding* danese, ad esempio, quale *subholding* per società statunitensi o canadesi nei riguardi di sussidiarie messicane. I flussi di dividendi dal Messico alla Danimarca, e così dalla Danimarca agli USA o al Canada, sono completamente esenti da ritenute alla fonte in entrata e in uscita.

Parimenti, qualora la società danese riceva dividendi da un'altra società danese di cui la prima possiede almeno il 25% del capitale sociale da almeno un anno alla data di chiusura dell'esercizio in cui avviene la distribuzione, nessuna ritenuta alla fonte è applicata sui dividendi corrisposti (c.d. "ritenuta in entrata").

Nessuna ritenuta alla fonte è applicata sugli interessi.

Tassazione delle CFC

La legislazione fiscale danese contiene una normativa *ad hoc* sulle c.d. C.F.C., ossia sulle *Controlled Foreign Companies*.

Una società sussidiaria estera è soggetta al regime delle C.F.C. qualora ricorrano contestualmente le seguenti tre condizioni:

- la società danese controlla o comunque esercita un'influenza dominante sulla società sussidiaria estera;
- la società sussidiaria svolge prevalentemente attività di natura finanziaria;
- la società sussidiaria è assoggettata, nel proprio paese di residenza, ad un regime fiscale privilegiato.

Quanto al primo requisito, si considera che una società danese controlli o abbia una influenza dominante sulla sussidiaria quando la prima, direttamente o indirettamente, possieda una partecipazione pari ad almeno il 25% del capitale sociale della seconda o disponga di più del 50% dei diritti di voto.

Nel determinare la percentuale di azioni possedute, si tiene conto, oltre che della partecipazione posseduta dalla controllante, delle partecipazioni possedute da

NOTE

¹ In argomento si vedano, in particolare: Bech-Bruun & Trolle Law Firm, *Tax Newsletter*, Copenhagen, febbraio 1999; Danimarca: legislazione danese sulle *holding*, disegno di legge e testo

definitivo, in *Fisco*, 1999, 4296 e ss.; Ludovici, Manganelli, *Rassegna di diritto tributario internazionale*, in *Riv. dir. trib.*, 1999, IV, 67 e ss.

² Per maggiori dettagli si veda comunque il para-

grafo dedicato alle C.F.C..

³ Per maggiori dettagli anche su questo punto si rinvia al paragrafo dedicato alle C.F.C..

altre società del gruppo, da fondazioni o *trust* costituiti dalla *holding*, da altre società del gruppo o da parti correlate.

Con riguardo al secondo requisito, l'attività della società sussidiaria è considerata di natura finanziaria qualora più di un terzo delle sue attività abbiano natura finanziaria o più di un terzo del suo reddito lordo sia determinato da componenti positivi di natura finanziaria.

Le attività di natura finanziaria sono costituite, ai fini di che trattasi, da azioni, diritti su beni immateriali, obbligazioni, crediti, disponibilità liquide che formino oggetto di *financial leasing agreement*, e così via.

I componenti positivi di natura finanziaria comprendono i redditi da dividendi, *royalties*, interessi, operazioni di *leasing* finanziario e proventi da attività assicurativa.

Purtuttavia, qualora la società sussidiaria estera a sua volta possieda partecipazioni in altre società, residenti nello stesso paese in cui la prima è localizzata, l'applicazione dei sopra descritti *tests* finalizzati all'individuazione della natura finanziaria o meno dell'attività della società viene fatta sui dati consolidati, elidendosi, di conseguenza, le partecipazioni ed i dividendi afferenti le partecipate.

Infine, per quanto concerne il terzo requisito, come si è avuto modo di precisare, la società sussidiaria estera si considera soggetta ad un regime fiscale privilegiato qualora essa sia assoggettata ad imposizione sul reddito per un ammontare di regola inferiore al 24% della base imponibile determinata (o rideterminata) in conformità alle regole fiscali danesi. Si noti che ai fini del computo dell'incidenza fiscale si tiene conto anche delle imposte differite.

Inoltre, si considera che la sussidiaria sia soggetta ad un regime fiscale privilegiato qualora essa sia assoggettata ad imposta su una grandezza diversa ed indipendente dal reddito effettivo, ovvero qualora essa possa portare in deduzione dal proprio reddito imponibile i dividendi pagati dalla stessa.

L'accertamento sul regime fiscale privilegiato della sussidiaria estera è deciso dall'autorità fiscale danese caso per caso, sulla base di un sistema di *ruling*.

Qualora la società sussidiaria estera sia assoggettata al regime fiscale delle C.F.C., ogni componente positivo di reddito di natura finanziaria di pertinenza della medesima è aggiunto al reddito tassabile della *holding* danese, indipendentemente dalla distribuzione di dividendi, ed è soggetto all'imposta sul reddito delle società all'aliquota ordinaria del 32%.

Particolari e dettagliate disposizioni sono previste per la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze afferenti società controllate estere soggette al regime delle C.F.C..

Norme contro la *thin capitalization*

Una società danese può, in generale, dedurre ai fini fiscali, tutti gli interessi passivi afferenti operazioni di finanziamento, compresi i finanziamenti accesi per l'acquisto di partecipazioni in società sussidiarie.

Un limite alla deducibilità degli interessi passivi è invece previsto dalla nuova normativa anti *thin capitalization*, anch'essa entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno.

Sulla base delle suddette disposizioni, una società danese non può dedurre interamente gli interessi passivi pagati a società non residenti, facenti parte dello stesso gruppo cui essa appartiene, se il totale delle passività della società danese è superiore a quattro volte il suo patrimonio netto alla fine dell'esercizio.

Il patrimonio netto è calcolato come differenza fra le attività della società alla fine dell'esercizio, valutate a valore corrente di mercato, e i debiti da questa contratti.

Se il rapporto fra passività e netto è superiore a 4 a 1, la deducibilità fiscale degli interessi passivi e delle perdite su cambi afferenti i finanziamenti è consentita nei limiti di detto rapporto, negandosi per converso la deducibilità degli oneri di natura finanziaria afferenti i debiti che eccedono lo stesso rapporto. Tuttavia, le perdite su cambi non deducibili possono comunque essere portate a nuovo per compensare eventuali utili su cambi sempre afferenti debiti in eccesso rispetto al rapporto sopra menzionato.

Tale regola soffre tuttavia una deroga: la suddetta limitazione non si applica, e quindi gli interessi passivi sono integralmente deducibili, allorché la società danese dimostri che il finanziamento erogato dalla società di gruppo non residente è stato negoziato a condizioni economiche di mercato (valore normale).

Un secondo limite alla deducibilità degli interessi passivi è previsto per i finanziamenti intragruppo contratti esclusivamente per l'acquisizione di partecipazioni in società sussidiarie che svolgano prevalentemente attività di natura finanziaria e che siano soggette ad un regime fiscale privilegiato.

Qualora il gruppo controlli una pluralità di società danesi, i test ai fini dell'applicazione della normativa *de qua* sono condotti sui dati consolidati e/o aggregati di tutte le società danesi.

Altre agevolazioni

E' prevista l'esenzione dall'imposta sui conferimenti (*capitaltillsførselsafgift*), equivalente alla nostra imposta di registro, per la costituzione della società ed i successivi aumenti di capitale sociale; mentre l'imposta sul trasferi-

mento di titoli azionari (*aktienafgift*) dello 0,50%, che già oggi non si applica per le operazioni poste in essere da non residenti su azioni di società danesi, verrà definitivamente abolita con effetto dal 1° ottobre prossimo.

Va ricordato che è in facoltà della società danese chiedere la tassazione sul bilancio consolidato di gruppo. Il consolidamento fiscale non si limita alle società danesi, ma si estende anche alle società sussidiarie estere.

Qualora tuttavia le perdite di società sussidiarie estere che partecipino al consolidato fiscale vengano dedotte dai redditi di società danesi, dette perdite verranno riprese a tassazione quando la sussidiaria dovesse realizzare profitti o se venisse meno l'opzione per la tassazione di gruppo.

Conclusioni

Come è agevole rilevare, l'esempio danese evidenzia ancora una volta come la competizione fiscale "leale" in Europa si muova lungo binari finalizzati all'attrazione di capitali, investimenti e opportunità di occupazione.

L'attrattività fiscale, che appare innegabile per le *holding* danesi, si coniuga tuttavia con una normativa di chiara matrice antielusiva che si caratterizza per un certo grado di complessità e che è finalizzata ad evitare un utilizzo eccessivamente disinvolto del "nuovo prodotto" messo a disposizione dal Governo di Copenhagen per localizzare i quartieri generali europei dei gruppi multinazionali.

Innanzitutto, la *holding* danese costituisce un'ottimale

"testa di ponte" per attirare, più che capitali di origine europea, risorse extraeuropee o comunque "targate" in tale modo, in quanto formidabile porta d'uscita comunitaria per dividendi e plusvalenze.

Se questo scopo verrà raggiunto è presto per dirlo: occorrerà valutare lo strumento societario nel suo effettivo funzionamento, soprattutto in termini di snellezza operativa e rapidità di risposte dell'autorità fiscale su casi controversi.

Quel che tuttavia sin da oggi è certo, è la lungimiranza di taluni Stati d'Europa, e nel caso concreto neppure di uno Stato a moneta unica. A sommosso avviso di chi scrive, la concezione vincente della fiscalità, nella sua dimensione spazio-temporale di globalizzazione del terzo millennio, è quella *market oriented*. Se il legislatore considera il mercato prima, e poi legifera, verosimilmente farà un ottimo servizio ai suoi cittadini, riuscendo a coniugare gettito con crescita, occupazione, ampia disponibilità di capitali, anche di rischio, per le sue imprese e, inevitabilmente, otterrà quell'effetto redistributivo delle risorse che oggi dà la maggior dignità al prelievo tributario.

Ma l'approccio opposto, quello dirigistico, quello della *potestas impositionis* di stampo medioevale, secondo cui il legislatore è sovrano nell'imporre i tributi e i cittadini non hanno altro da fare che pagarli, non ha mai funzionato a dovere, e sarà sempre meno efficace. Ma, come molte cose, si ostina a permanere in ancora troppi paesi d'Europa, non ultimo il nostro.

KAREN BILLYN / TEMPESTE

>> «Ma perché, gli chiese, le nostre cose debbono andare in questo modo?»

(C. D.)

Taci, fanciullo. Mai dobbiamo domandare, sempre dobbiamo lasciare che altri interroghino noi, perché la risposta è il nostro nobile privilegio. Risposte argute e limpide, risposte mirabili a domande di un'umanità delusa e discorde. Mai stordirci chiedendo.

«Sì» - disse Mall - dopo un attimo o due - «Ma in cambio che riceviamo?»

«In cambio?» ripeté.

«Sì» - disse di nuovo - «che riceviamo in cambio, Herr Soerensen?»

Herr Soerensen ri-evocò mentalmente la loro conversazione, poi ri-evocò addirittura la lunga vita che doveva dettargli la risposta.

«In cambio? Ahime, piccola Mall mia!» - disse con voce assolutamente diversa, e questa volta non si rese conto che proseguiva nel suo linguaggio sacro e prediletto: -

«E in cambio riceviamo la diffidenza del mondo, e la nostra solitudine crudele.

Null'altro.»

<<